

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Il Presidente

BANDO DI SELEZIONE PER 5 TIROCINI FORMATIVI PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA

Ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 09 agosto 2013, n. 98, è indetta la procedura per la selezione di 5 tirocinanti da immettere presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana nell'anno 2018.

Articolo 1 (Requisiti di partecipazione)

La formazione è riservata a coloro i quali contestualmente:

- a) siano laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- b) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);
- c) abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- d) non abbiano compiuto i trenta anni di età.

Non saranno prese in considerazione le domande di aspiranti che abbiano già svolto il tirocinio ex art. 73, d.l. 69/2013, che lo stiano svolgendo o lo abbiano a qualsiasi titolo interrotto, anche presso altri Uffici giudiziari (per coloro i quali risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, o di altre normative, l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno *stage*).

Articolo 2

(Modalità di svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica ed obblighi ad esso conseguenti)

1. Il periodo di formazione teorico-pratica avrà durata complessiva di diciotto mesi.
2. Durante tale periodo gli ammessi saranno affidati ad un magistrato formatore e svolgeranno i compiti ad essi assegnati, secondo quanto previsto dall'art. 73, d.l. n. 69/2013. In particolare il tirocinante:
 - a) ha accesso ai fascicoli processuali, con esclusione di quelli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versi in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolge il tirocinio;
 - b) partecipa alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio, salvo che il Giudice ritenga di non ammetterlo;
 - c) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto, secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;
 - d) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento, sviluppandole in una articolata scheda;
 - e) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi di decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;
 - f) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;
3. Durante il tirocinio gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al presente ufficio giudiziario, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
4. Per quanto concerne i tirocinanti ammessi, i quali risultino svolgere attività forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito, agli stessi sarà chiesto di impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo.
5. Ferme restando le limitazioni sopra indicate, il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni

Legali purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

6. L'attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida e il controllo del magistrato formatore, cui saranno affidati gli ammessi al tirocinio, i quali saranno tenuti al rispetto delle direttive dallo stesso indicate e degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, mantenendo il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività.

Il tirocinante in formazione, che svolge o ha svolto il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato, ha l'obbligo di indicare al Presidente della sezione ove è stato assegnato e/o al magistrato formatore l'elenco dei procedimenti pendenti presso detta sezione trattati dagli avvocati dello studio legale presso il quale svolge o ha svolto detto tirocinio.

7. Lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

8. Resta salva la possibilità dei tirocinanti ammessi di partecipare ai bandi per l'attribuzione di una borsa di studio ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter, e 17, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013.

9. Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del presente ufficio giudiziario, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio e per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio della Magistratura amministrativa, oltrechè in caso di mancato rispetto degli obblighi e della necessaria frequenza a cui è tenuto il tirocinante.

10. Ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, **agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di provvedere personalmente alla copertura assicurativa**, sia contro eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del tirocinio presso gli uffici del T.A.R., o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di euro 75.000 ed euro 500.000 per sinistro.

11. Si informa, infine, che i tirocinanti potranno essere assegnati anche all' "Ufficio per il processo amministrativo", di recente istituzione presso il T.A.R. per la Toscana, e svolgere i compiti previsti dalla relativa normativa.

Articolo 3 (Esito ed effetti del tirocinio)

Al termine del periodo formativo il magistrato formatore redige una relazione sull'esito positivo della formazione, sulla base della quale verrà rilasciato al tirocinante apposito attestato, che

costituisce titolo rilevante ai sensi dei commi 11-bis, 13, 14, 15, 16, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, e in particolare:

- a) costituisce titolo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria;
- b) è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio;
- c) è valutato per il periodo di un anno ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398;
- d) costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato;
- e) costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato;
- f) costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

Articolo 4

(Modalità e termine di presentazione delle domande)

1. Le domande per l'ammissione al periodo di formazione, da compilarsi secondo il modello di domanda allegato al presente bando, dovranno pervenire alla Segreteria del Presidente del presente ufficio giudiziario, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: tarfi-segrprotocolloamm@ga-cert.it, **entro e non oltre le ore 12,00 del 20 marzo 2018**, con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente bando, anche a norma degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ad una copia sottoscritta del documento di identità.
2. Nella domanda dovrà essere indicato, in ogni caso, un recapito telefonico e di posta elettronica per le comunicazioni da effettuare all'interessato/a.
3. La domanda potrà, inoltre, essere presentata nel termine suddetto personalmente presso la segreteria del Presidente del T.A.R. per la Toscana - sita al IV piano dell'edificio sede del T.A.R., via Ricasoli n. 40 – Firenze – ovvero inviata al medesimo indirizzo (Via Ricasoli n. 40 – 50122 - Firenze) a mezzo posta raccomandata a/r. In quest'ultimo caso, ai fini del rispetto del termine di scadenza per la presentazione delle domande, farà fede la data di accettazione della raccomandata risultante dal timbro apposto dall'ufficio di spedizione accettante.
4. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione ad una sezione del presente ufficio giudiziario, di cui si terrà conto compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio.
5. Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando.

6. Pertanto, coloro i quali abbiano inoltrato tali domande, ove ancora interessati ad essere ammessi al tirocinio, dovranno ripresentare la domanda nel termine e con le modalità sopra specificati.

Articolo 5
(Criteri di selezione dei concorrenti)

1. In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la migliore media negli esami ivi indicati, il miglior punteggio di laurea e la minore età anagrafica. A parità di detti requisiti, costituirà titolo preferenziale la partecipazione a corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
2. Scaduto il termine di presentazione delle domande verrà redatta la graduatoria degli ammessi, che sarà pubblicata sul sito INTERNET della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) – sezione Amministrazione Trasparente.
3. Ai candidati prescelti verrà data comunicazione individuale del giorno fissato per l'avvio del periodo di tirocinio.
4. Gli ammessi che non si presenteranno nei termini stabiliti, saranno sostituiti mediante scorrimento della graduatoria degli altri candidati idonei.
5. Per eventuali chiarimenti, si possono inviare e-mail all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato o telefonare al seguente numero: 055.26730351.

Firenze, lì 15/02/2018

Il Presidente del T.A.R. per la Toscana

(*Dott. Manfredo Atzeni*)